


COPIA



COMUNE DI TENNO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 5 del Consiglio comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2025-2027 (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D. LGS. 118/2011) E RELATIVI ALLEGATI E DELLA NOTA INTEGRATIVA.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, addì **VENTISETTE** del mese di **GENNAIO** alle ore **20:30** presso la sala consiliare del Municipio di Tenno, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
MAROCCHI GIULIANO	Sindaco	Presente
BAGOZZI ILARIA	Consigliere	Presente
BENINI GABRIELLA	Consigliere	Presente
BERTI DANIELA	Consigliere	Presente
BONORA STEFANO	Consigliere	Presente
CAZZOLLI VIVIANA	Consigliere	Assente
COBBE ANDREA	Consigliere	Assente
FRIZZI GIAN LUCA	Consigliere	Assente
GAIATTO GERARDO	Consigliere	Presente
MAROCCHI UGO	Consigliere	Presente
PASINI EVELINA	Consigliere	Assente
STANGA NICOLA	Consigliere	Presente
TAROLLI ANDREA	Consigliere	Presente
TOGNONI GIANCARLA	Consigliere	Presente
ZUMIANI GIUSEPPE	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario comunale **dott.ssa Sabrina Priami**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Giuliano Marocchi**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2025-2027 (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D. LGS. 118/2011) E RELATIVI ALLEGATI E DELLA NOTA INTEGRATIVA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco, il quale illustra i dati previsionali di bilancio e le proposte di programmazione dell'Amministrazione, e preso atto della discussione intervenuta nei termini riportati a verbale della seduta.

Relazione

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale:

- all'art. 49 dispone che *"gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto... Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge"*;
- all'art. 49, nonché agli articoli 50, 51 e 52 indica quali sono gli articoli del decreto legislativo n. 267 dd. 18.8.2000 che si applicano agli Enti locali e organismi strumentali della Provincia Autonoma di Trento.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, che prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale".

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L.

Vista la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 che approva il codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige.

Dato atto che a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con particolare riferimento alla funzione autorizzatoria.

Visto l'art. 151 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale dispone che "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e approvano il bilancio previsione finanziario entro il 31 dicembre". Lo stesso articolo dispone altresì che il termine del 31 dicembre può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Visto l'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale il Documento Unico di Programmazione e lo schema di bilancio di previsione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati

all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno; è demandata al Regolamento di Contabilità dell'ente la previsione di un congruo termine per tali adempimenti.

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione 31 di data 09.12.2024 ed in particolare gli articoli 9 e 10 relativi al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Vista la comunicazione del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 12.09.2023 con la quale venivano comunicate le novità introdotte dal D.M. 25.07.2023 in materia di programmazione tra le quali le nuove scadenze per il processo di bilancio degli Enti Locali che conferma la scadenza del 15 novembre per la predisposizione del bilancio di previsione da presentare all'organo consiliare in attuazione dell'art. 174 del TUEL.

Atteso che l'art. 9.3.1 del sopracitato D.M. 25.07.2023 sancisce che in assenza di indirizzi dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario predispone in ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali, illustrando e motivando le proposte formulate, riducendo in caso di necessità in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell'ente.

Considerato che il servizio finanziario pur in assenza delle linee strategiche ed operative del DUP 2025-2027, secondo gli indirizzi specifici dell'organo esecutivo e le indicazioni delle previsioni di entrata e di spesa degli uffici comunali, ha rispettato i termini del cronoprogramma definito con il D.M. 25.07.2023 per la presentazione alla Giunta comunale del bilancio tecnico e dei relativi allegati.

Che il bilancio tecnico predisposto nel rispetto dei termini del D.M. 25.07.2023 non era in equilibrio nella parte corrente nonostante la riduzione degli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell'ente, per le oggettive difficoltà nel reperire i dati contabili attinenti principalmente alle entrate, decisamente insufficienti a sostenere le spese di funzionamento ricorrenti dell'ente, in attesa dell'approvazione delle misure finanziarie previste dal DDL Bilancio 2025 e del Protocollo di Intesa in materia di Finanza Locale per l'anno 2025 con il quale sarebbero venute a definirsi diverse risorse di trasferimenti provinciali per il pareggio di bilancio, e a catena tutta una serie di altri dati fondamentali per quantificare, nel rispetto dei principi della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, le singole poste contabili sia in entrata che in spesa.

Atteso che il Protocollo di Intesa in materia di Finanza Locale per l'anno 2025 è stato siglato in data 18.11.2024.

Tenuto conto dei tempi tecnici necessari per ridefinire gli stanziamenti delle previsioni e addivenire al pareggio di bilancio a seguito dell'approvazione del Protocollo d'Intesa sopra citato e considerate le oggettive difficoltà del servizio tecnico di programmare negli importi e nelle tempistiche le spese di investimento del triennio in assenza della figura del Responsabile del Servizio stesso, risentiti la Giunta comunale e gli uffici che hanno rivisto e confermato le previsioni, il Responsabile del Servizio Finanziario ha ripresentato alla Giunta comunale il bilancio tecnico in equilibrio e in pareggio e i relativi allegati in data 27.12.2024.

Constatato che con deliberazione della Giunta comunale n. 151 di data 27.12.2024 si è proceduto all'approvazione del DUP semplificato 2025-2027, definitivamente approvazione dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 di data 20.01.2025, immediatamente esecutiva, e verificato che il bilancio formulato dal Responsabile del Servizio Finanziario sia coerente con le linee strategiche ed operative ivi definite.

Visto l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 che recepisce l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm e i.i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che: "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo

1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”.

Richiamato nuovamente il Protocollo d’Intesa in materia di Finanza Locale per l’anno 2025 sottoscritto in data 18 novembre 2024, che fissa il termine di approvazione del bilancio di previsione dei comuni trentini in conformità a quello stabilito dalla normativa nazionale e che ribadisce che in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 dei comuni, le parti concordano l’applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento. È altresì autorizzato per tali enti l’esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data.

Constatato che a fine novembre è pervenuta allo Stato da parte dell’Anci e dell’UPI richiesta di proroga del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali 2025-2027, motivata dalle difficoltà riscontrate da molti enti locali in relazione alle incertezze connesse alle misure finanziarie previste dal DDL Bilancio 2025 e a taluni benefici che potranno essere oggetto di riparto nelle prime settimane del 2025.

Verificato che nella Conferenza Stato-Città del 18 dicembre u.s. è stato dato parere favorevole alla proroga al 28 febbraio 2025 del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali 2025-2027.

Considerato che il decreto di proroga del Ministro dell’Interno è stato emanato in data 24.12.2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 03.01.2025 e differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 al 28.02.2025. Ha esplicitato l’autorizzazione all’esercizio provvisorio fino al nuovo termine per gli enti che non abbiano già provveduto all’approvazione del bilancio. La proroga coinvolge anche i termini per l’approvazione o la modifica delle delibere relative alle entrate, che potranno essere eventualmente adottate entro il nuovo termine da tutti i Comuni, apportando modifiche e integrazioni, nonché istituendo nuovi tributi previsti dall’ordinamento e finora non applicati.

Preso atto che la giunta comunale con deliberazione n. 153 di data 31.12.2024 ha ritenuto di aderire alla proroga dell’approvazione del bilancio tecnico 2025-2027 per le effettive difficoltà riscontrate e come sopra esplicitate, motivate dalle incertezze connesse alle misure finanziarie previste dal DDL Bilancio 2025 e dal Protocollo di Intesa in materia di Finanza Locale per l’anno 2025, con autorizzazione all’esercizio provvisorio nelle more dell’approvazione consiliare.

Appurato che in assenza di diverse indicazioni si deve ritenere che continuino a trovare applicazione le indicazioni giuridiche ed operative fornite dal Ministro dell’Interno per il 2024, ed illustrate nella Circolare n. 1/2024 del Servizio Finanza Locale della P.A.T. che si riportano di seguito: “la Commissione Arconet in data 28 dicembre 2023, come da intese intercorse in sede di Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali del 21 dicembre 2023, ha pubblicato la FAQ n. 54 nella quale si chiarisce che gli enti che intendono avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 possono indicare le motivazioni che non hanno consentito l’approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel DM del 22 dicembre 2023, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione”.

Ricordato che, l’art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: “A decorrere dall’esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli Enti locali e ai loro Enti e organismi strumentali. Gli Enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]”;

Vista la Legge di bilancio dello Stato per l’anno 2019 (L. 145 dd. 30/12/2018) ai commi 820, 821 e 823 dell’art. 1 ha stabilito che le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che tali Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è

desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Rilevato che la stessa legge ha altresì stabilito che a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493 e da 502 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Sulla base di quanto sopra esposto sono aboliti i vincoli in materia di finanza pubblica e la compilazione dei prospetti collegati al saldo di finanza pubblica.

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Richiamata, la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale dove dispone che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo.

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. 267/2000, le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione.

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, Decreto Milleproroghe, convertito con modificazioni con legge 25 febbraio 2022, n. 15, che prevede, a decorrere dall'esercizio 2022, che i comuni in deroga all'articolo 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Inoltre nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune deve provvedere ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Tenuto conto, viste le disposizioni sopra enunciate, che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 - Legge finanziaria 2007- e art. 9-bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36).

Preso atto che l'Amministrazione comunale ha provveduto a determinare per l'esercizio 2025, le previsioni di entrata di natura tariffaria in relazione ai seguenti provvedimenti di approvazione delle tariffe:

- Servizio acquedotto comunale: deliberazione Giunta comunale n. 147 di data 27.12.2024.
- Servizio fognatura comunale: deliberazione Giunta comunale n. 148 di data 27.12.2024.

Precisato che relativamente alla TARI l'approvazione del piano finanziario e delle tariffe è posticipata al 30 aprile 2025, cui seguiranno le eventuali opportune variazioni di bilancio.

Ricordato che il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 27 di data 11.12.2023 ha stabilito le aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2024 che verranno confermate anche per l'anno 2025.

Dato atto che con deliberazione n. 153 del 31.12.2024 la Giunta comunale ha approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2025-2027 completo degli allegati previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e dal D. Lgs. n. 267/2000, nonché la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario.

Considerato che la Giunta Comunale con la medesima deliberazione ha preso atto che il risultato di amministrazione presunto 2024 risulta pari a € 1.459.278,56, di cui € 1.226.978,00 accantonato, € 222.543,51 vincolato, € 0,00 destinato agli investimenti ed € 9.757,05 libero.

Accertato che al bilancio 2025-2027, nell'anno 2025, è stato applicato avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2024 per complessivi euro 23.350,00:

- euro 17.350,00 di avanzo vincolato per la gestione dei rifiuti solidi urbani;
- euro 6.000,00 di avanzo accantonato per la liquidazione del trattamento di fine rapporto al personale cessato dal servizio.

Accertata l'iscrizione nel bilancio del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità e del Fondo pluriennale vincolato, determinati con i criteri e le modalità descritti nella Nota integrativa e negli schemi allegati.

Preso atto dell'applicazione dei vincoli relativi ai proventi delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada ai sensi del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.

Preso atto del quadro generale riassuntivo e del prospetto relativo agli equilibri del bilancio di previsione 2024-2026, anche ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il fondo pluriennale vincolato, da cui risulta il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia e allegata al bilancio di previsione 2025-2027 e preso atto conseguentemente che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario.

La Giunta Comunale con la medesima deliberazione di approvazione del bilancio 2025-2027 ha approvato il prospetto indicante i proventi da uso civico e la loro destinazione (art. 4 comma 6 LP 6/2005).

Considerato che entro i termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità gli atti contabili sopra citati devono essere presentati dall'Organo Esecutivo al Consiglio Comunale, nonché all'Organo di Revisione per la redazione della relazione con l'espressione del parere di competenza.

Accertato che:

- il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati così come previsto dall'art. 43 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e dall'art. 239, D. Lgs. n. 267/2000, (prot. n. 385 di data 22.01.2025);
- il deposito dello schema di bilancio di previsione 2025-2027 comprensivo degli allegati è stato effettuato ai membri dell'organo consiliare con nota di data 17.01.2025 (prot. n. 310), nel rispetto dei termini previsti dal regolamento di contabilità.

Ricordato che il Comune di Tenno:

- con Deliberazione consiliare n. 25 del 27.11.2019 si è avvalso della prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis, TUEL di non predisporre il bilancio consolidato;
- con Deliberazione consiliare n. 28 del 9.11.2020 si è avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232, TUEL di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, prendendo atto dell'obbligo di allegare, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e con le modalità semplificate definite da apposito decreto ministeriale.

Tenuto conto che si rende necessario procedere all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025–2027 con i relativi allegati ai sensi dell'art. 174, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.

Visto lo schema di bilancio di previsione 2025-2027, elaborato dal Servizio Finanziario sulla base delle direttive espresse dall'Amministrazione comunale ed in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP, con le disposizioni vigenti ed applicabili in materia di contabilità dei Comuni, unitamente agli allegati di legge e in particolare quelli elencati al comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011 ess.mm., secondo il modello Allegato 9 di cui allo stesso decreto, nonché al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18-bis del medesimo (**Allegato n. 1**).

Visto lo schema di Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio (**Allegato n. 2**).

Dato atto che i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e modelli approvati con D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.

Vista la deliberazione consiliare n. 23 dd. 08.07.2024, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2023, redatto secondo gli schemi di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011.

Rilevato che il Settore Finanziario ha provveduto a trasmettere alla BDAP lo schema di bilancio 2025-2027 approvato in Giunta per opportuni controlli sui dati contabili prima dell'approvazione in Consiglio e che gli esiti rilevati per gli schemi di bilancio, i dati contabili analitici e il piano degli indicatori e dei risultati attesi risultano positivi. In merito si rileva che tale trasmissione, ai fini degli adempimenti previsti per legge, non sostituisce la trasmissione del bilancio approvato in Consiglio, che pertanto dovrà essere nuovamente inviato alla Bdap entro 30 giorni dalla relativa approvazione.

Dato atto che successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027 la Giunta comunale provvederà all'adozione del Piano esecutivo di gestione ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000.

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile con contestuale attestazione della copertura finanziaria, allegati alla presente deliberazione.

Visti:

- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 e ss.mm. recante le disposizioni provinciali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm. (Testo Unico Enti Locali);
- il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2024 sottoscritto in data 07.07.2023;
- il D.M. 25.07.2023;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- il D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L - modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L e ss.mm. - Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto - Adige;
- il D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L - Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 9 dicembre 2024, immediatamente esecutiva.

Con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 8, contrari 0, astenuti n. 3 (Bonora Stefano, Frizzi Gian Luca, Stanga Nicola), su n. 11 Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

1. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, **(Allegato 1)**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con funzione autorizzatoria, redatto secondo gli schemi di al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm;
2. di approvare il Piano degli Indicatori di bilancio 2025-2027, contenuto nell'Allegato 1) (Bilancio di Previsione 2025-2027), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, contenuta nell'Allegato 1) (Bilancio di Previsione 2025-2027), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di approvare l'elenco siti Internet di Pubblicazione dei bilanci delle società partecipate del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione (art. 172, comma 1, lett. a, TUEL), contenuto nell'Allegato 1) (Bilancio di Previsione 2025-2027), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di approvare il prospetto indicante i proventi da uso civico e la loro destinazione secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 6 della LP 6/2005, contenuto nell'Allegato 1 (Bilancio di Previsione 2025-2027), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di approvare la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, **(Allegato 2)**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di prendere atto dell'iscrizione nel bilancio del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità e del Fondo pluriennale vincolato, rinviando alle indicazioni fornite nella nota integrativa e negli schemi allegati la definizione dei suddetti istituti;
8. di dare atto che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell'art. 1, commi 819-826 della L. n. 145/2018, Legge di bilancio 2019, e nel rispetto dell'art. 9 della Legge n. 243/2012 in termini di competenza tra le entrate e le spese finali;
9. di dare atto che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con il parere di cui al prot. n. 385 di data 22.01.2025, così come previsto dall'art. 43 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e dall'art. 239, D. Lgs. n. 267/2000;
10. di dare atto che al bilancio di previsione sono altresì allegati i provvedimenti di approvazione delle tariffe e le aliquote d'imposta a valere per l'anno 2025;
11. di aderire alla proroga dell'approvazione del bilancio tecnico 2025-2027 al 28.02.2025 precisando che le motivazioni, come in premessa esplicitato, risiedono nelle effettive difficoltà riscontrate nella predisposizione dello stesso al fine di addivenire al pareggio di bilancio e al conseguimento degli equilibri contabili, dovute alle incertezze delle risorse connesse alle misure finanziarie previste dal DDL Bilancio 2025 e dal Protocollo di Intesa in materia di Finanza Locale per l'anno 2025;
12. di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà il Piano Esecutivo di Gestione definitivo per il triennio 2025-2027 in conformità con quanto stabilito dall'art. 169, D. Lgs. n. 267/2000;
13. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e durante il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige,

approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi abbia interesse.

Con separata votazione espressa per alzata di mano, in conformità all'art. 59, comma 2, dello vigente Regolamento del Consiglio Comunale, e con voti favorevoli n. 8, contrari 0, astenuti n. 3 (Bonora Stefano, Frizzi Gian Luca, Stanga Nicola), su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Giuliano Marocchi

Il Segretario comunale
F.to dott.ssa Sabrina Priami

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo telematico all'indirizzo:
www.albotelematico.tn.it/bacheca/tenno, per 10 giorni consecutivi dal **28.01.2025** al **07.02.2025**

Il Segretario comunale
dott.ssa Sabrina Priami

ESECUTIVITA'

- ☐ Deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il _____, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva lo stesso giorno in cui è stata adottata, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Il Segretario comunale
dott.ssa Sabrina Priami

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario comunale
dott.ssa Sabrina Priami
